



DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Richiamato in provvedimento dirigenziale n. 1899 R.U.A.D. del 08/11/2022, con il quale è stata approvata la graduatoria della selezione pubblica per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura Comunale, i sottoscritti _____, c.f. _____, residente in _____ (di seguito il Praticante) e dott. Stefano Gandellini, in qualità di Dirigente ad interim dell'Avvocatura Comunale di Reggio Emilia, concordano il presente disciplinare.

Art. 1 – Modalità di svolgimento e tempi di esercizio della pratica

Le funzioni di "tutor" per il Praticante sono svolte da un avvocato comunale designato dal Dirigente dell'Avvocatura - eventualmente coadiuvato da un secondo legale - il quale ne cura la formazione e ne verifica lo svolgimento della pratica secondo i criteri di cui all'art. 41 della Legge n. 247/2012.

La pratica si svolge presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale e presso gli uffici giudiziari, secondo le indicazioni fornite dall'avvocato designato come "tutor".

Il Praticante affianca e coadiuva l'avvocato nello studio e nella trattazione delle cause e dei pareri e partecipa alle udienze secondo le istruzioni ricevute e sotto il controllo dell'avvocato stesso; presta inoltre la propria collaborazione nell'adempimento delle incombenze poste a carico dell'Avvocatura (tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le notifiche, il deposito e il ritiro degli atti, la richiesta e l'estrazione di copie, la consultazione di archivi, il ritiro di fascicoli ecc.).

Per lo svolgimento dei compiti che gli vengono assegnati il Praticante ha accesso ai testi in uso presso l'Avvocatura Comunale ed alle banche dati telematiche; l'uso dei telefoni, delle apparecchiature elettroniche, della strumentazione elettronica e dei software in dotazione all'Avvocatura è consentito al Praticante, nel rispetto delle relative norme vigenti, solo per scopi strettamente attinenti all'attività affidatagli dall'avvocato e mai per scopi personali.

La pratica richiede un impegno *minimo* presso l'ufficio di 20 ore settimanali, suddivise in giornate e orari da concordarsi con il "tutor" e variabili anche settimanalmente a seconda delle scadenze processuali; le ore di presenza in udienza sono escluse da tale computo; la presenza in ufficio è attestata con firma da apporre giornalmente in entrata e in uscita su appositi moduli.

Nel periodo di sospensione feriale dell'attività giudiziaria, compatibilmente con le esigenze dell'Avvocatura e previo accordo con l'avvocato, il Praticante potrà osservare un orario ridotto.

L'avvocato può formalmente autorizzare periodi di assenza per gravi e giustificati motivi.

La pratica è incompatibile con altri corsi, impegni, scuole di specializzazione ed attività formativa e/o lavorativa o di altro genere che assorbano eccessivamente l'attenzione e il tempo del Praticante.

Art. 2 – Diritti e doveri del praticante

Il Praticante è tenuto ad iscriversi tempestivamente nell'apposito registro tenuto presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia; la mancata iscrizione sarà causa ostativa alla corresponsione del rimborso spese previsto.

Il Praticante deve tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità e decoro, e comunque conforme alla disciplina del Codice Deontologico Forense.

Il Praticante è tenuto al segreto professionale su tutte le pratiche di contenzioso di cui si occupa nell'ambito del proprio percorso formativo; è inoltre tenuto ad osservare il segreto d'ufficio in merito alle notizie ed ai documenti di cui viene a conoscenza in ragione dell'esercizio dei compiti che gli vengono assegnati.

La pratica forense non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato ovvero autonomo e pertanto la stessa non dà luogo a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali; inoltre non dà luogo in nessun caso ad alcuna preferenza nell'accesso agli impieghi presso il Comune di Reggio Emilia o ad altra amministrazione pubblica.

Art. 3 – Durata del rapporto e cause di cessazione

La pratica forense inizierà in data _____ e avrà una durata di dodici mesi.

Il praticante dovrà superare positivamente un periodo di prova di un mese, per consentire all'Avvocatura la valutazione della sua idoneità e l'espletamento dei necessari adempimenti amministrativi. Qualora detto periodo abbia esito negativo e si concluda con la risoluzione del rapporto, il praticante non avrà diritto al rimborso di cui al successivo art.4.

E' riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere dal rapporto di praticantato, previo preavviso scritto di almeno 30 giorni.

Il Comune potrà inoltre recedere dal rapporto di praticantato nel caso in cui il Praticante non si presenti per più di tre volte presso l'ufficio di assegnazione senza giustificato motivo, ovvero dimostri di essere poco motivato o disinteressato ai compiti che gli vengono assegnati, mentre il venir meno al principio di riservatezza sarà motivo di unilaterale ed immediata interruzione del rapporto.

Art. 4 – Borsa di studio

Previo superamento del periodo di prova di cui all'art.3, al Praticante viene riconosciuto un rimborso spese onnicomprensivo di € 400,00 mensili, per tutto il periodo del tirocinio. In tale importo sono da intendersi incluse anche le spese necessarie per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti tenuto dall'Ordine degli Avvocati.

La liquidazione del rimborso avverrà con cadenza bimestrale.

I periodi di sospensione della pratica, o comunque di assenza, comportano la proporzionale riduzione del rimborso.

Le assenze per malattia sino a tre giorni – purché tempestivamente comunicate e debitamente certificate – costituiscono invece legittimo impedimento allo svolgimento della pratica e non comportano alcuna riduzione del rimborso.

Reggio Emilia (data)

Il Dirigente

Il praticante
